



TRIBUNALE DI PESARO

foglio da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del 18 novembre 2021 nella causa civile iscritta al n.715/2021 R.G e promossa da:

..... (avv.A.Amatucci) -

attore

contro

Agenzia dell'Entrate - Riscossione (a.....)

convenuta

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

visto l'articolo 281 sexies cpc;

preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti al termine della discussione orale;

il Giudice, dott.Davide Storti, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Oggetto dell'opposizione sono le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito specificati in dispositivo.

L'attore ne chiede l'annullamento ai sensi dell'art 1, commi 538 e ss, della legge 228/2012, per il silenzio formatosi a seguito dell'istanza di sospensione presentata dall'attore dopo la notifica delle cartelle e degli avvisi.

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudice ordinario ha infatti piena giurisdizione per l'accertamento dei fatti estintivi e modificativi del credito tributario intervenuti dopo la notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento (vedere in questo senso (Cass.sez..un.7822/2020).

La domanda appare inoltre ammissibile, atteso che l'attore ha certamente interesse a fare accertare l'estinzione del suo debito, a prescindere dalla circostanza che sia o meno iniziata l'esecuzione.

Non può infine avere nessun effetto sul presente giudizio l'ordinanza emessa dal G.E. in data 15.3.2021, essendosi questi limitato a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata.

La domanda è fondata.

Appare chiara la disciplina prevista dai commi 538, 539 e 540 del citato articolo 1 della legge 228/2012.

Non è contestato che l'attore abbia presentato l'istanza di sospensione.

Non è contestato inoltre che non sia stata comunicata alcuna risposta all'attore nei termini prescritti dalla norma.

Sostiene in sostanza la convenuta che non vi era alcun obbligo di rispondere, in quanto l'istanza era priva dei requisiti minimi prevista dalla norma, avendo inviato solamente gli estratti senza alcuna richiesta di sospensione.

Invero dalla documentazione prodotta dall'attore emerge che assieme agli estratti veniva inviata anche una richiesta di sospensione per avvenuta prescrizione dei crediti.

Non vi sono elementi per ritenere l'istanza non conforme a quella inviata.

Prove contrarie non sono state fornite.

La convenuta aveva quindi comunque l'obbligo di comunicare, nei termini previsti, le ragioni che giustificavano il mancato accoglimento dell'istanza, compresa l'eventuale sua tardività ai sensi del citato comma 539.

In mancanza, il silenzio tenuto dall'amministrazione produce gli effetti previsti dal comma 540.

Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della complessità della materia ed atteso che comunque non è contestata l'esistenza del credito tributario (nulla ha dedotto sul punto l'attore).

per questi motivi

annulla e dichiara pertanto non dovuti i crediti di cui ai seguenti atti:

1. Cartella di pagamento N.08220110007462330;
2. Cartella di pagamento N.08220110007361545;
3. Cartella di pagamento N.08220090001350912;
4. Cartella di pagamento N.08220090004728568;
5. Cartella di pagamento N.08220080009547407;
6. Cartella di pagamento N.08220080002008238;
7. Cartella di pagamento N.08220080001833255;
8. Cartella di pagamento N.08220080004256212;

9. Cartella di pagamento N.08220080001833356;
10. Avviso di addebito N.38220180001580647;
11. Avviso di addebito N.38220180000081024; •
12. Avviso di addebito N.38220170000239848; •
13. Avviso di addebito N.38220160001184728; •
14. Avviso di addebito N.38220160000228141;
15. Avviso di addebito N.38220150000418913;

compensa le spese di lite;

dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Pesaro in data 18 novembre 2021

Il Giudice
dott. Davide Storti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. ssa Vitalina Romina)

TRIBUNALE DI PESARO DEPOSITATO PER IL PIA
18 NOV 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Vitalina Romina